



Assessorat des activités et des biens culturels, du
système éducatif et des politiques des relations
intergénérationnelles

Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo
e Politiche per le relazioni intergenerazionali

Prot. n.

Aosta,

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023, concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 683 in data 19 giugno 2023, concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta;

VISTO il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, con il quale sono stati istituiti, tra l’altro, i ruoli regionali del personale docente delle scuole elementari, secondarie e di istruzione artistica della Valle d’Aosta;

PRESO ATTO che, nelle more della conclusione delle trattative volte al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del suddetto personale, il Ministero dell’istruzione e del merito e le Organizzazioni sindacali scolastiche hanno sottoscritto in data 27 giugno 2024 un’Intesa volta a prorogare per l’anno scolastico 2024/2025 le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in via definitiva in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, già prorogato per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, recando alcune precisazioni;

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione e del merito prot. n. 101933 del 04 luglio 2024, con la quale sono state fornite disposizioni in merito alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2024/2025;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Regionale Integrativo, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d’Aosta e nel Convitto Regionale “F. Chabod” di Aosta per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto in data 27 giugno 2019 sulla base dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12 giugno 2019, sottoscritta in via definitiva in data 8 luglio 2020, prorogato per gli anni scolastici 2022/2023

Département surintendance des écoles
Personnel scolaire - Bureau administratif
Dipartimento sovrintendenza agli studi
Personale scolastico - Ufficio amministrazione
51.01.11

11100 Aosta
1, place Deffeyes
téléphone +39 0165273380
télécopie +39 0165273275

11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165273380
telefax +39 0165273275

Istruzione@pec.regione.vda.it
personale.scolastico@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F.80002270074

e 2023/2024, con i propri decreti prot. nn. 13734 del 27 giugno 2022 e 9899 del 21 giugno 2023;

ATTESO che, per effetto dell'ultrattività del sopracitato C.C.N.I. dell'8 luglio 2020, si rende necessario prorogare, anche per l'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni del Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto il 27 giugno 2019, vigente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, concernente le operazioni di mobilità annuale regionale, recando le precisazioni di cui all'Intesa del 27 giugno 2024;

ATTESO, pertanto, che, all'esito dell'informativa fornita alle Organizzazioni sindacali scolastiche regionali resa in data 10 luglio 2024, la rappresentanza dell'Amministrazione scolastica regionale e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali scolastiche regionali hanno concordato di recepire quanto definito dalla sopracitata Intesa del 27 giugno 2024 per l'anno scolastico 2024/2025, con gli opportuni adattamenti alla disciplina regionale contenuta nel C.C.R.I. del 27 giugno 2019;

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni del Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta, sottoscritto il 27 giugno 2019 e vigente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, già prorogate per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024, continuano ad essere applicate anche per l'anno scolastico 2024/2025, con le precisazioni di cui agli articoli seguenti, in recepimento dell'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2024 e della nota ministeriale prot. n. 101933 del 4 luglio 2024.

Art. 2 – Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2023/2024 permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. L'anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Il predetto vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE. Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione.

Art. 3 – Ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, che sono stati assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24, si applica il citato art. 13, comma 5, decreto legislativo 59/2017, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L'anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tali docenti possono presentare, pertanto, domanda di

assegnazione provvisoria e utilizzazione per l'a.s. 2024/25. Nel triennio di permanenza si computa l'anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.

Art. 4 – I docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24 ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità annuale per l'a.s. 2024/2025. Tanto ai sensi del comma 10 della medesima disposizione. Tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l'a.s. 2024/25 qualora rientrino nelle categorie previste dall'art. 1, comma 5, dell'Intesa di proroga del 27 giugno 2024, sotto riportate, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L'anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tale disposizione trova applicazione dopo la fase 3 e prima della fase 4 della sequenza operativa di cui all'articolo 16 del C.C.R.I. (tra la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all'Allegato 1 del CCNI). Analogamente, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

Art. 5 – Considerato quanto stabilito dall'art. 34, comma 8, CCNL Comparto istruzione e ricerca - Periodo 2019 – 2021 - del 18 gennaio 2024, in deroga ai vincoli di permanenza soprarichiamati, ai docenti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale, purché rientrino nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Per i docenti di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall'art. 7, comma 1, del CCNI, (questo però ai soli fini di ottenere la deroga ma non ai fini di ottenere la precedenza nell'assegnazione per la quale resta il requisito della convivenza);

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

- 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Art. 6 – All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (allegato B del C.C.R.I.). Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga dichiarano di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).

Art. 7 – La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare domanda di mobilità annuale per un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l'attività lavorativa. La lavoratrice dichiara l'inserimento in specifici percorsi di protezione di cui al citato art. 24, comma 1, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

Art. 8 – Nonostante la nuova disciplina sul computo del servizio preruolo introdotta dalla riforma sulla ricostruzione di carriera (art. 14, commi 1 e 1 bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103), continua a trovare applicazione quanto previsto nelle tabelle di valutazione allegate al C.C.N.I., laddove si stabilisce che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

Art. 9 – La pubblicazione delle graduatorie, che devono recare l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria al fine di consentire il reclamo di cui all'articolo 15 C.C.R.I.

Art. 10 – Per effetto dell'eliminazione del principio del referente unico dell'assistenza, disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30.6.2022, n. 105 che ha modificato l'articolo 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'articolo 14, comma 1, punto IV, del C.C.R.I. del 27 giugno 2019, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. *“uno dei fratelli o delle sorelle”*, articolo 14, comma 1, punto IV, lettera g; *“solo figlio/figlia”* articolo 14, comma 1, punto IV, lettera i; *“unico parente o affine entro il secondo grado”* articolo 14, comma 1, punto IV, lettera n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati nelle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, punto IV, del C.C.R.I. del 27 giugno 2019 nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all'articolo 14, comma 1, punto IV, lettere h) e n), si precisa che per coniuge o parte dell'unione civile si intende anche il convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76 purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.

Art. 11 – Si rammenta che ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del CCRI, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ricongiungimento, oltre che al coniuge o alla parte



dell'unione civile o al convivente, anche ai parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. L'istanza di ricongiungimento al genitore o al figlio prescinde dall'ulteriore requisito della convivenza.

Art. 12 – Per il Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA), istituito dal 1° settembre 2021, che a partire dall'a.s. 2024/2025 diventa Istituzione scolastica autonoma, le disposizioni dell'articolo 10 del sopracitato C.C.R.I. del 27 giugno 2019, concernenti le utilizzazioni presso i corsi di I livello adulti (ex Centro Territoriale Permanente), continuano a intendersi riferite ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di primo livello del CRIA e sono applicabili anche ai Percorsi di secondo livello del CRIA. I riferimenti ai Corsi di I livello contenuti nel suddetto C.C.R.I. sono, pertanto, da intendersi ricondotti al CRIA - Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di primo livello e Percorsi di secondo livello.

Art. 13 – Il termine di presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2024/2025 da parte del personale docente ed educativo interessato è fissato al **24 luglio 2024**.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, il personale docente ed educativo interessato deve presentare la relativa domanda utilizzando i modelli editabili disponibili sul sito istituzionale www.scuole.vda.it alla pagina "Docenti – Contratti e modulistica".

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali avverranno, come per gli anni scolastici precedenti, secondo le regole generali di cui all'allegato 1 del C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020.

Per la presentazione della domanda di mobilità dei docenti di religione cattolica continua ad applicarsi la modalità prevista nei precedenti anni scolastici (domanda in carta semplice).

Le domande e, ove richiesta, la relativa documentazione devono essere presentate entro il suddetto termine, allegando il documento di identità, **esclusivamente** tramite PEC (personale o dell'Istituzione scolastica oppure tramite PEC di altro soggetto), all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

Art. 13 – Il presente decreto concernente la mobilità annuale per l'anno scolastico 2024/2025 sarà pubblicato sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it alla pagina "Docenti – Contratti e modulistica".

LA DIRIGENTE

Lisa FURFARO

(documento firmato digitalmente)



LISA
FURFARO
REGIONE
AUTONOMA
VALLE
D'AOSTA
DIRIGENTE
10.07.2024
13:32:19
GMT+01:00